tempo, è sorta una viva agitazione, perchè la frazione di Castelvecchio Caravelle vuole il distacco dal capoluogo. Si sono tentati tutti i mezzi di conciliazione; ma infruttuosamente. L'invio continuo di commissari regi, le deliberazioni del Consiglio comunale e la presenza tuttora di un regio commissario consigliano l'approvazione della mia proposta.

Perciò prego i colleghi di volerla approvare, non solo per ragioni d'opportunità e di finanza locale, ma anche per ragioni di pubblica sicurezza. Ed ho finito.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Con le debite riserve, consento che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Chi approva che sia presa in considerazione la proposta di legge « per la costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio » favorisca di alzarsi.

(*È approvata la presa in considerazione*).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Esenzione dalle tasse postali al sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle zolfare di Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (*Urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1905-906;

Modificazione dell'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni;

Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per le iscrizioni alla Cassa di previdenza degli impiegati comunali;

Modificazione al ruolo organico del personale consolare di prima categoria. Creazione di nuovi posti di console di seconda classe.

Si faccia la chiama.

SCALINI, *segretario, fa la chiama*.

Discussione in seconda lettura del Titolo I del disegno di legge n. 116: Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Discussione in seconda lettura del titolo primo del disegno di legge n. 116: Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

Questo disegno di legge è la terza parte di un disegno di legge, che la Camera ha ammesso alla discussione col sistema delle tre letture. La discussione generale sull'insieme del progetto ha già avuto luogo e due parti del disegno di legge sono già convertite in legge: ora si tratta di discutere la terza parte.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia accetta il progetto della Commissione?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto salvo qualche riserva.

PRESIDENTE. Dò lettura dell' articolo primo.

TITOLO I.

Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

Art. 1.

Devono essere trascritti, a cura delle persone indicate nell'articolo 1982 del codice civile, i contratti nei quali si contenga costituzione in dote di beni immobili, di diritti reali immobiliari, di crediti ipotecarii, sia stipulata la clausola del reimpiego ai termini dell'articolo 1403 del codice civile, o la costituzione in dote di beni futuri o la comunione fra coniugi.

Tale trascrizione sarà eseguita nell'ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio; e qualora sia stato celebrato all'estero, nell'ufficio delle ipoteche del luogo di nascita del marito; o se questi sia nato all'estero, nell'ufficio del luogo dell'ultimo domicilio di lui.

In mancanza di trascrizione la dotalità e l'acquisto nell' interesse della comunione non sono opponibili nè ai creditori, nè agli aventi causa della moglie e del marito.

L'onorevole Bizzozzero ha facoltà di parlare.

BIZZOZERO. Essendomi permesso di presentare alcuni emendamenti a questo disegno di egge, sento il dovere anzitutto